REGOLE
PER EFFETTVAR
LE PACI

Con osseruazioni vtili, e necessarie a chi professa le materie Caualeresche, e d'Onore.

OPERA POSTVMA DI N. N.

AL SERENISSIMO

FERDINANDO III.
Principe di Toscana.

IN BOLOGNA.
Nella Stampa Camerale. M DC. LXXXVI
Con licenza de' Superiori.

AL potentissimo Pa-
cinio dell' A. V. Sereniss. ri-
re la Pace, la quale solita, per
lche Secolo, sotto questo cle-
ntissimo Cielo goder, e far go-
e all'Italia tutta vna tranquil-
quiete, veggendosi oggimai
si da tutto il Mondo sbandi-
on altroue, che ne' famosi
ondi Medicei sà ritrouare il
Asilo. Tiene così viua me-
ria dell'accoglienze fattele ne
rian-

riandati tempi da quell'Anime grandi de' Cosimi, e de' Ferdinandi, che non sà, per così dire, adorare altri Numi, che Nomi sì gloriosi; quindi inchinata all'Altezza Vostra, in cui rimira compendiate tutte quelle singolarissime doti, che ne' Serenissimi suoi Antenati furono ammirate, vmilmente le presenta se stessa in quest' Opera, la quale, non sotto altri auspizj, che quelli della Serenissima Casa Medici, doueua vscire alla luce, se troppo presto non fosse vscito dalla luce l'Autore, la cui fama, ò siasi per lo Cognome frà più Nobili di questa Patria, ò per lo Grado, che per

due

due volte fù il più ſublime nel- 85
la ſua coſpicua Religione,o per
la Pietà, che in tutto il corſo del-
la ſua vita fù ſempre eſemplare,
ò per la perizia di tutte le più
belle Virtù, & in particolare di
queſta materia, per cui fù de-
gno d'eſsere ſouente, e richieſto,
& vdito, anzi, quaſi diſsi, vbbi-
dito da i più ſtimati Perſonaggi
del ſuo tempo, merita vn beni-
gniſsimo ſguardo di Voſtra Al-
tezza, alla quale con ogni più
vmile oſsequio ardiſco io di pre-
ſentarmi, concependo vna riue-
rente fiducia di vedermi confir-
mato il più che ſegnalato ono-
re di quell'altiſsima protezione,
che da coteſti Sereniſsimi Soura-
ni hà

ni hà ſempre riportata per lunga ſerie d'anni la mia Famiglia, la quale non aurà, che inuidiare le fortune più grandi, ſe aurà la fortuna di vederſi aggradita frà le più diuote d'vn sì gran Principe, reſo più grande da quella ſplendida generoſità, che sà fare anche grande chi ne proua gli effetti. Io ancorche il minimo frà tutti mi riputerò altamente ſolleuato, ſe dalla ſublime benignità di V. A. non mi ſarà negata la grazia di proſtrarmele a piedi, per riceuere il titolo col quale vmilmente mi ſoſcriua

Di V. A. Sereniſs.

Bologna li 29. Aprile 1686.

Vmil.mo e Deu.mo Seru.re Obbl.mo

Euangeliſta Manoleſsi,

A i Nobili Lettori.

CHi seppe, anche frà la moltitudine de' premurosi negozi, trouare vn'ozio proporzionato alla fatica di compilare quegli auuertimenti, e quelle considerazioni, che alla prattica d'Effettuar le Paci, per la commodità, e cognizione de' Mezzani si richiedono, non pensò all' hora ad altro, che à farsi per se stesso vn breue, e succinto raccordo di quelle cose, che principalmente in simili molte esperienze, e maneggi gli erano succedute; laonde non credendo egli, che giàmai queste sue particolari, e secrete diligenze (come che di se stesso poco presumesse) douessero meritare le Stampe, non curò di ripulirle, e ripassarle con quell'esatezza, che al di lui purgato giudizio saria stata facilissima, e che forse con la limatura dello stile hauria portato vn non sò che di miglioramento, se non alla sostanza, all'apparenza almeno accidentale di quest' opera: Ma sapendosi, che i tratti d'vn' insigne pennello, non riceuono ombra d'imperfezioni dalla franchezza, con cui furono formati, e dal possesso non mendicato da i rittoccamenti, con cui ne i primi abbozzi furono delineati, anzi qualche lieue trascuratezza

tezza nelle inferiori cose di quell' arte chiamandosi bellezza, e perfezione, si è stimato non disdiceuole, a imitazione di professione così bella, presentarui questo Corpo, nudo degli ornamenti, e bello solo di se medesimo, tal quale nella sua prima formazione, incolto, e senza abbigliamenti, quasi in abbozzo francamente, e da maestra mano fu formato.

Piacciaui adunque di credere, che si come li frammenti degli huomini grandi, annouerare si debbono frà le non picciole cose, così si stima di non tributare a voi picciola offerta, mentre cordialmente al vostro gran merito questa vtilissima Opera si consacra.

Ego

Ego cogito cogitationes Pacis.

Regole per effettuare le Paci.

Reuemente adunque restringendo le più necessarie riflessioni, ed i più conuencuoli riguardi, che alla prattica di effettuare le Paci; pare che si conuengano, ci studiaremo di dare quei lumi, che saranno proprj, & addattati all'obbligo, e cognizione de' Mezani, per li quali viene da considerarsi.

Primo. Se li Principali possano in persona com' è solito, e di douere interuenire alla Pace, ò pure, per graue impedimento, non potendo, come si debbano pacificare per mezo de' Mandatarj.

1 Presenza de' Principali. Bald. lib. 1. dub. 34. fol. 103.

2 Quindi è necessario discorrere del luogo, e tempo, e modo,

2 Luogo, e tempo per l'atto della pace.

delle quali circoſtanze tutte, ſi deue formar accordo prima di venire all'atto della Pace, perche non inſorga allora qualche nouità improuiſa, che ritardi l'effettuazione deſiderata.

3 Principali non neceſſarj di preſenza. Alberg. l. 3. cap. 29. fol. 159. Guazzin. de Pace par. 1. q. 30. n. 1.

3 Ne ſon così neceſſarie le perſone de' Principali, che non ſi poſſa fare ſenza eſsi, e per via di Mandatarj.

4 Pace per Mandatario. Birag. lib. 2. Cõſ. 14. Bald. Ment. ib. 1. Dub. 34. fol. 102. Alberg. vbi ſup. dub. 34. cart. 102.

4 Si può far la Pace per mezo d' altri con mandati però ſpeciali à tal effetto ſtipolati; e ſi ſuole in tali caſi pratticare, che i mandati dell' vna, e l'altra parte ſiano in ſoggetti vguali, e poco frà loro differenti di condizione; mà ſe interuengono li Principali in perſona, è maggiore la ſoddisfazione per l'offeſo, e però anche più durabile. Con gl' inferiori è più ſolito, e più pratticabile l'vſo de' Mandatarj.

5 Notaro per la ſtipolatione della Pace, e Teſtimonj. Birag. lib. 2. Conſ. 14. f. 60.

5 Quando non interuengono i Principali, ſi ſogliono concordare i Mandatarj di ritrouarſi in vn terzo luogo con l'interuẽto di Notaro, che confronti i mandati, e ſi roghi della

la Pace, che seguirà, e v'includa essi mandati di procura, e ciò con la presenza di quanti, e quali piacerà à ciascheduna delle parti, massimamente allora quando l'offesa è stata fatta in luogo pubblico, ò alla presenza di molti.

Vrrea f.85.in fine, Alberg. lib. 3. c. 29. fol. 159.

6 E quanti sono più i Testimonj, pare, che sia maggiore la soddisfazione, venendo il suo Auuersario à dichiararsi pentito, e soddisfatto in presenza di tanti; E se l'offenditore ne guida pochi per sua compagnia, è maggiore la soddisfazione, ch'egli fà all'offeso.

6 Presenza di persone. Bald. l.2.dub. 53. fol. 508.

7 E' maggiore la soddisfazione, e l'honore, che si fà all'offeso, se l'offensore viene disarmato; in alcuni casi però ne' quali si sono aggiustate differenze lunghe, graui, e pericolose di parti potenti, si è concordato di fare l'abboccamento alla presenza di poco numero preciso di soggetti.

7 Offensore disarmato. Oleu. sopple. n. 8.

8 Il luogo dell'abboccamento taluolta è d'auanti al Superiore, ò

8 Presenza del Superiore

Valm. fol. 51. Bald. l. 2. dub. 13. fol. 223.

Principe, quando egli il dimanda, ò quando è ſtato mediatore all'aggiuſtamento; mà per lo più ſi cõcerta in altro luogo pubblico, e quaſi che in eguale diſtanza all'habitazione dell'vno, e dell'altro degli Auuerſarj, ſenza però miſurare à palmo, à palmo queſte diſtanze.

9 Luogo proprio dou'è ſtata fatta l'offeſa. Bald. lib. 1. dub. 35. f. 106.

9 Alcune volte ſi è pratticato di pacificarſi nel luogo proprio, ò nella Caſa ſteſſa, doue è ſtata la riſſa, e ſi è data ſoddisfazione prima all'offeſo, e poi al Padrone della Caſa, quando però non è ſtato di condizione inferiore a' Riſſanti, e ſi è pratticato ancora di far ſeguire Paci in Caſa del Mezano, ò dell'offeſo, quã do l'offeſo iſteſſo era in buona parte ſuperiore di condizione all'offendente.

10 Pace in caſa dell' offeſo. Co: Pomp. lib. 3. cap. 16. f. 203. Oleu. ſopple. n. 2. 4.

10 Anche in Caſa medema dell' offeſo ſi è taluolta fatta la Pace; mà ne' ſoli caſi di libera remiſſione, ò di differẽza notabiliſſima di grado frà contendenti. L'infermità, ò la retenzione de' Principali, ò del Me-

zano hà tal volta obbligato à fare la Pace in Casa d'alcuni di essi, la qual necessità però si specifica nella Scrittura, ò nell'Instromento, acciòche non sia creduta soddisfazione data alla Parte.

Ne discorre l'Oleuano nel sopplimento dell'andare in Casa del Contrario nel caso fuori di libera remissione, la quale non si admette mai, &c. e se si và subito doppo il fatto, passa; mà se si stà lungo tempo hà odore di paura.

Oleu. sopple. n.3. fol. 129.

11 E non pure senza li Principali tal volta si è fatta la Pace; mà senza ancora i Mandatarj, e ciò per via di Scrittura ben aggiustata, sottoscritta dalle Parti, e Testimonj, la quale resti appresso d'vnò de' Mezani, ò appresso quello, che riceue la soddisfazione, ò apprefso ambe le Parti, quando due Scritture si facciano ben corrispondenti l'vna all'altra per comune soddisfazione delle Parti.

11 Pace per scrittura senza li principali, ò mandatarj. Quarin. Cons. 11. fol. 25.

12 Se interuengono i Principali in

12 Modo di parlare, e cō-

parire al luogo della Pace de'Principali. Bald. lib. 2 n. 53. f. 505. Birag. lib. 2. Cōs. 24. f. 154. lib. 2. disc. 21. fol. 231.

in Persona, suole, chi deue parlar prima, dire le cose concordate, e poste per memoria in carta, narrando il fatto, esplicando in voce, e leggendo le soddisfazioni, che già è disposto di dare, accompagnandole con atti proporzionati, e proprj del pentimento, & humiliazione, che hà da mostrare, alla quale deue l'offeso corrispondere con atti di cortesia, contendendo più tosto fra essi à chi debba vsare sincerità, e generosità maggiore, e prima dell'altro. Auanti però, che si venga à questi atti di Pace è necessario che sia concordato da' Mediatori, come debba ciascuna cosa seguire, se star coperto, ò scoperto, ò tutti, ò parte; chi prima muouersi, & incontrare; chi doue, e come essere incontrato; chi prima, chi doppo nominato, e con quali titoli, e se armati, ò disarmati debbano ritrouarsi quelli, che vengono à parte.

Bald. lib. 1. dub. 42. f. 125 dub. 37. f. 112

13 Chi debba esser pri-

13 Chi debba portarsi prima al luo-

luogo del congresso, ò l'offeso, ò l'offensore, stà dubbio, & indeciso frà li Scrittori; tuttauia non suol farsi molta difficoltà in prattica circa questo, poiche vi sono molte ragioni per l'vna, e molte per l'altra parte; nondimeno pare ad alcuni proprio, e ragioneuole, che vada l'offensore à trouar l'offeso.

mo al luogo della Pace. Birag. decis. 9 f. 80. e 81. Oleu. sopple. nu. 5. Birag. iui.

14 Sogliono i Caualieri Mezani accordare l'hora frà loro, si che aggiustatamente, chi è primo ad andare non aspetti molto, e chi anderà secondo, non si faccia molto aspettare; la discretezza de' Mezani, così in questa, come in ogn'altra difficoltà deue esser prudente maestra.

14 Accordo per l'hore di trouarsi al luogo della Pace. Bald. lib. 2. dub. 53. fol. 508.

15 Taluolta, ancorche presenti li Principali, il Caualiero Mezano, parla, e dà le soddisfazioni à nome dell' offenditore. In effetto dourebbe lo stesso offenditore di propria bocca parlare, e soddisfare, massime essendo presente, che maggiore sarà la soddisfazione,

15 Chi può parlare nella Pace. Co: Lād. vol. 1. lib. 2. f 228. Faust. lib. 5. c. 20. f. 324. e 325. Alberg. lib. 3. c. 29. fol. 157.

e ne

e ne casi più graui è anche necessaria: mà taluolta à nome de' loro Principali parlano i loro Mezani, acciòche quelli non habbiano campo di alterare alcune delle parole concertate frà loro.

16 Mancando vno de principali non suol l'altro interuenire di persona.

16 Quando manca l'vno de'Principali, pare che l'altro non soglia interuenire; mà si rappacificano in tal caso ordinariamente per mezo de' Mandatarj.

17 Abbracciamenti, e toccamani. Guaz. dial. 9. fol. 418. Birag. lib. 1 cons. 130. fol. 174. decis. 10. f. 87. Guazin. par. 1. qu. 1. Bald. lib. 2. dub. 48. fol. 461. Co: Pop. l. 3. c. 16. fol. 142. Birag. l. 1. cons. 14. f. 84.

17 Non sono d'essenza necessarj gli abbracciamenti, e toccamani nelle Paci, le quali si stabiliscono sù la forza delle parole, e de' consensi delle Parti contraenti,, è però solito, e necessario, oltre al tacito consenso, l'espresso ancora di qualche segno di cortesia di ciò, che è stato detto in loro nome.

18 Abbracciamenti, e loro maniere Birag. disc. 22. lib. 2. f. 232. decis. 11. fol. 88.

18 Si fanno gli abbracciamenti in diuerse maniere, & in ciò si è osseruato l'vsanze de' luoghi, e le condizioni delle persone delle quali circostanze ne parla distintamente il Birago.

19 Non

19 Non sempre si prattica di far scrittura durabile firmata dalle Parti, e da Testimonj, perche non resti memoria dell'atto disgusteuole seguito. Le carte su le quali si notano le parole da dirsi, molte volte, seguita la Pace, si lacerano; mà facendosi Pace con forma di scrittura, che debba restar viua, è necessario, che sia fatta con molta applicazione, e maturatezza di prudente consiglio, e buona intelligenza di discorso, anzi con molta discrezione pubblicata dalle Parti. Alcuna volta le scritture, che doueano restar viue, dalle Parti si sono lacerate doppo qualche tempo di comun consenso.

19 Copia delle Scritture. Oleu. sopple. n.9. Co:Pompei lib.3.c.14

20 Nelle Paci si debbono, immediatamente doppo la soddisfazione, comprendere tutti gl'interessati, e complici del fatto, Compagni, &c. taluolta si fà, che li Principali stessi promettono per essi, ò pure essendo assistiti al fatto, si fà ancora, che assistano alla Pace, quando la chia-

20 Clausule generali per gl' interessati complici, Amici, e Parziali. Birag. lib. 2. disc. 1. f. 138. Bald. lib. 1. dub. 42. fol. 125. Co: Pomp. lib. 3. c.14. fol. 191.

rezza, ò qualità della complicità lo richiede, perche è molta sòddisfazione dell'offeso il poter far apparire, che egli solo faccia Pace con molti, s'intende però, che siano di condizione vguali à lui.

21 Seruitori, & huomini. Birag. lib. 1. cons. 13. fol. 79. l'istesso l. 2. Cons. 30. f. 188.

L'istesso lib. 1. Cons. 13. fol. 79.

21 Seruitori, & huomini stipendiati non si deuono mischiar nelle Paci con li Caualieri, mà fatta la Pace frà Caualieri dimandano i Seruitori perdono, se hanno offeso, & in grazia de' Padroni, ò de' Mediatori se gli perdona, ò pure essendosi essi Seruitori, & huomini offesi fra loro, se li comanda, che insieme si rappacifichino.

22 Condizioni, e patti. Bald. l. 1. c. 34. fol. 103. lib. 2. dub. 18. fol. 239.

22 Le condizioni, ò riserue nelle Paci, se non sono più che necessarie, non sono approuate, ne lodate, perche facilmente partoriscono nuoue occasioni di dispareri, e chi le domanda, pare che non venga con tutta sincertà, e schiettezza alla Pace. L'obbligare allo stare tanto tempo lontano dalla Patria è condizione, che rare volte si osser-

ua

ua fino al tempo prescrito, poiche il mezo, ò di qualche Religioso, ò di qualche Principe, hanno fatto spesse volte abbolire quest'obbligo, e le condizioni di star lontano, e non passare per tal contrada, &c. se si vogliono, soglionsi fare col pretesto della Madre, della Moglie, della Sorella, ò d'altri simili, e questa è scusa per coprire la debolezza dell'animo, di chi fà la richiesta addossando alla parte più debole la colpa, &c. Si è vsato taluolta, che l'offensore offerisca alla parte offesa la condizione di star lontano dalla Città, ò strada, doue è l'habitazione dell'offeso, e ciò per contrasegno di vero pentimento dell'offesa fatta, e che l'offeso accetti la promessa, & offerta fatta, e faccia la Pace con questa condizione, mà più lodeuole è il farla libera. Il pagare danari per la Pace, ò riceuerli, non è lodeuole, perche non si vende il sangue, e la Pace non si compra per prezzo; il ristoro de' danari è

Bald. lib. 1. dub. 44. fol. 103.

Bald. lib. 2. dub. 15. fol. 237.

lecito, anzi è douuto, mà non si pretende, nè si prattica frà Caualieri, perche è segno d'animo basso.

23 Cose tolte, Arm, Cani, &c. Oleu. lib. 2. Cas.9. Bald. lib.2.dub.11. fol.219.

23 Pacificandosi con alcuno si restituiscono le cose tolte alla Parte contraria, siano Arme, Cani, ò altro; si depositino appresso a' Mezani.

24 Danari di giuoco, confine, liti, e simili. Birag. lib. 2. Cons. 19. e Cons. 20. fol. 132.

24 Per cagione di giuoco i danari douuti si pagano, ò si dà sigurtà di pagarli, & essendo differenza di confine si pongono i termini, & in somma si aggiusta, e si quieta la cagione, & origine della discordia, e si compromette il laudo di Caualieri, Dottori, ò Giudici, ò Principi, quando allora non possa determinar la cosa, ò se pure è caussa ciuile pendente, si resta di proseguire ciuilmente, e giudicialmẽte, senza che le Parti si possano chiamar offese per gli atti ciuili litigiosi.

25 Mercanti, e gente bassa per le loro querele. Birag. lib. 2.

25 Le querele frà Mercanti, ed altri tali, il cui honore non è riposto sù la giustizia Caualeresca, e sù 'l valore, non si trattano con quell'

esat-

esatta diligenza, con che si maneggiano puntualmente quelle de' nobili, poiche intera soddisfazione non si deue dare, ò riceuere così sottilmente frà huomni, che non sono d'armi, ò Caualieri.

Conf. 25. fol. 154. Anton. Posseuin. lib. 2. f. 77. Muzio lib. 4. risp. 3. fol. 211.

26 Succeduta la Pace s'vsa per lo più di far rogito di Notaro, così per liberar maggiormente i Mezani dall'obbligo di farne fede, come per maggior sicurezza, e confirmazione della Pace, ed anche perche l'offenditore possa valersene per liberarsi dalla vessazione del Criminale per mezo della Rinuncia della Parte, la quale Rinuncia non è solito, ne douere, che si nieghi all'Auuersario, con chi si è fatta la Pace.

26 Rogito di Notaro per iscarico de' Mezani.

Birag. lib. 1. Conf. 14. lib. 2. disc. 5. fol. 155.

27 Non è però sempre consueto, che nel rogito della Pace s'includano le parole di essa, e gli atti, e confessioni seguite, ma buona cautela suol essere per gli offenditori, che si roghi il Notaro solamente in generale, che sia seguita la Pace d'ogni rancore, & offesa frà li Signori tali,

27 Parole della Pace non sempre nel rogito del Notaro.

Guazin. de Pac. p. 1. q. 27. num. 21.

tali,e tali, mediante i tali, e tali Mezani,accioche non possa l'Instromento di Pace, militare à danno di chi offese, approuando il delitto preciso, non ben forse noto alla Corte.

28 Rimessa per il Criminale Statut. Bonon. Crim. lib. 5. resol. 76. §. quandocumque.

28 Non è admessa fede di Pace dal Giudice Criminale à fauore dell'offensore, mà solo Instromento pubblico.

29 Ratificazioni della Pace Bald. lib. 1. c. 34. f. 103. e c. 35. fol. 107. Guazin. p. 1. qu. 30. n. 1. Stat. Bonon. Crim. lib. 5. Rub. 76 §. Quandocumque.

29 Vsasi taluolta da'Mandatarj obbligarsi l'vna,e l'altra Parte nel rogito della Pace à far venire,in termine assignato,la ratificazione da'loro Principali,e taluolta viene ratificata dalle Parti stesse in persona, in presenza dell'vno, e l'altro, massime se saranno fatte da minori d'età, che fatti maggiori le ratifichino, mà il pratticare questo con chi non è minore, non è sempre necessario, perche è valida la Pace ogni volta, che è fatta con validi, e legitimi mandati, non generali, mà speciali, i quali diano facoltà, & autorità di far Pace. Nelle Paci de'Pupilli, e Minori sarà sempre bene osseruare

la forma prescritta da gli Statuti Municipali de' luoghi.

30 Doppo seguito l'aggiustamento, chi è prima à dimostrar segno di honoreuolezza, e cortesia verso l'altro, è più degno di lode, e più generoso, poiche fà fede d'esser venuto à Pace con ogni schietezza, e sincerità. E per decreto fatto dal Duca di Terra Nuoua Gouernatore in Milano, fù giudicato, che quel Caualiere sarebbe stimato più compito, il quale hauesse prima salutato l'altro doppo seguita la Pace.

30 Segni di cortesia, e saluto doppo la Pace.

Birag. lib. 2. cons. 24. fol. 154. Oleu. soppl. nu. 7.

E quando, aggiustandosi, si dice di far Pace, e di tornar Amico, vogliono, che ci sia obbligazione di salutarsi negl' incontri, non così forse quando solo si dice di far Pace, senza la specificazione di tornar Amico. *Vedi nu.* 59.

31 Andar à render grazie à chi si è framesso nella Pace, e à chi hà vietato, che non succeda maggior male, è opera propria, e debito di Caualiero cortese, e benigno.

31 Ringraziar li Mezani, Bald. ment. c. 59. e c. 16. f. 53.

32 Per andare al Superiore doppo la Pace, per darne parte.

32 Si và separatamente, ò vnitamente à dar parte del seguito aggiustamento al Superiore, ò Principe, e quando vi fosse causa di litigio ciuile, si và separatamente, perche dal Superiore non si possa esser preso in parola di comprométtere, &c.

33 Parenti Religiosi.

33 Si dà alle volte caso, che hauẽdo à far Pace vna persona cõ vn'altra da lui offesa, che questa habbia hauuto, ò figliuoli, ò fratelli, ò stretti parenti, di habito, e professione Religiosa, e che si sia preteso, che questi, benche Religiosi, entrino nella Pace, e perche come tali non erano obbligati, e senza questo l'offensore non si stimaua sicuro, si è pratticato, che i Religiosi si trouino presenti alla stipulazione della Pace, e che l'offeso di cui erano stretti Parenti, dichiari, che frà gli altri motiui di esser venuto alla Pace, vno sia stato la persuasione di tale, ò tali, nominando li suoi Parenti iui presenti, li quali si sono voluti trouare à questa stipulazione per vede-

re

re l'effetto delle loro perſuaſioni, e ciò ſi è inſerito nell' Inſtromento, e ſcritture, che debbono reſtare per teſtimonio della Pace ſeguita, & il tutto è ſtato pratticato con ſoddiſfazione d'ambe le Parti.

34 Si fanno anche dichiarazioni, quando le parti habbiano parenti proſſimi, a' quali in loro mancanza toccaſſe ò la vendetta, ò la remiſſione dell' offeſa, cioè, che eſſi Parenti, in parola d'honore, aſſerendo di non hauere hauuto parte nel fatto ſeguito, reſtano vicendeuolmente nello ſteſſo termine d'amicizia in che erano prima, che ſuccedeſſero le coſe, che diedero la cauſa dell' inimicizia, e ciò ſempre s'inſeriſca nell' Inſtromento, ò Scrittura, ſoggiongendo la clauſola generale di comprendere tutti li partecipi, ſcienti, &c.

34 Parenti proſſimi, ò altri per dichiarazione di non eſſer ſtati à parte, maſſime negādolo. Agoſt. Conſilier di Pace conſ. 34 cart. 105. in materia di negatiue di eſſer ſtato, ò di hauer offeſo.

35 Quando li Principali non ſono interuenuti alla Pace in perſona, mà per mezo di Mandatarj, ſi ſono pacificati, è bene (maſſime quando ſono

35 Per vederſi inſieme le Parti la prima volta quando la Pa

ce sia seguita per mãdata rio. Bald. l. 2. dub. 3. fol. 390. part. 1. dub. 34. fol. 103. Oleua. Soppl. n. 7.

passate offese graui) di aggiustare il modo, luogo, tempo, e compagnia con la quale essi Principali la prima volta si ritrouaranno insieme per assuefarli al vedersi, ò facendoli incontrare per strada, fermandosi per breue spazio à ragionare insieme, se non li Principali, almeno li confidenti d'vna parte, e l'altra, che sono in loro compagnia, e potrebbero essere li stessi Mezani, che hanno conclusa, e trattata la Pace, ouero vassi in qualche Chiesa concertata, si ode la stessa Messa, la quale finita si salutano i Principali, e si abboccano insieme, e questo per rompere quella prima durezza, che potrebbe generare memoria delle cose passate; E per non esser stati pratticati questi abboccamenti, si sono veduti mali effetti molte volte, & in questo modo accompagnati da comuni confidenti, che dourebbero essere vno, ò due al più per Parte, si leuano molte difficoltà. Suole anche il Superiore

allo

alle vôlte vedere i principali, doppò seguita la Pace, in sua presenza abboccati.

36 Nel trattare, e concludere le Paci i Mezani debbono, come dice il Muzio, e tutti gli altri, ingannare lodeuolmente li Principali, con mostrare, che tutte le parole da dirsi, e le azioni della conclusione di essa, sono in fauore di ciascheduno d'essi, rappresentandole, & interpretandole à ciascheduno separatamente in suo vantaggio, ne mai proporre ad alcuno de' suoi Principali le difficoltà, sentimenti, ò durezze dell'altro, come pretensione dell' Auersario, mà sì bene come ripieghi di essi Mezani per facilitare il negoziato con tenere anche in se molte cose vdite senza riferirle alle Parti.

36 Ingannare lodeuolmẽte le Parti nel trattar le Paci. Mut. l. 3. ri p. 2. Oleu. Discors. n. 31. Birag. nell'officio de' Mezani dec. 13. Agost. Consilier di Pace Cons. 28.

37 La Pace si dee far dall' herede del morto, se non vi fosse heredità, ò fosse passata in persona estranea, ò lontana, ouero, se per esempio il morto hauesse lasciato herede Antonio figlio di Pietro, il qual Anto-

37 Heredi per la Pace. Statut. Crim. Bonon. Rub. 76. lib. 5.

nio hauesse fatta l'adizione dell' heredità; con tutto ciò dee il più prossimo *hæres sanguinis* far egli ancora la Pace, e forse si potrebbe fare senza il figlio, benche herede della robba, così dice il nostro Statuto Criminale, se sono più heredi, tutti debbono interuenire alla Pace.

38 Mezani quando vedano infruttuosa la loro opera possono ritirarsi, e far fede del seguito. Oleu. disc. nu. 36.

38 Quando li Mediatori vedono, che per la durezza delle Parti non possono condurre à fine il negozio, e conoscendo essi hauere soddisfatto in loro conscienza à tutte le parti di Mediatori, si potranno ritirare del trattare più oltre, protestando prima alle Parti gl'inconuenienti, che possono succedere per la loro durezza, e qui vogliono alcuni, che si debba notificare a' Superiori l'ostinazione ritrouata. Limitarei però questo, e lo farei solo quando il Superiore hauesse comandato d'intraprendere il negozio, ò in altro modo fosse di sua saputa, e concerto, negli altri casi me ne asterrei,

Limitazione.

rei, saluoche se fosi ricercato per verità à farne fede, per quella regola, che ogn' vno è obbligato à dir la verità, ricercato di cosa, che sia masimamente pasata per le sue mani.

Birag. Rubr. prima Consil. Caual. consf. 1. Bald. dub. 17. lib. 1. Dub. 26. lib. 2.

39 Doppo la Pace è obbligo de' Mezani, quando ne siano ricercati, di far fede, come per mezo loro il tal giorno, &c. si fece la Pace tra N. N. con le circostanze di essa Pace, e questo, quando masime venisse rotta la Pace, perche questa è cosa di fatto proprio, della quale debbono render ragione, quasi notari, e persone pubbliche, quando però non vi fosse scrittura, ò rogito pubblico, al quale si rimettono.

39 Fede di cosa passata per le mie mani. Birag. decis. 13. in fine Bald. loco citato.

Fede de' Mezani per la Pace rotta.

40 Il replicare la soddisfazione già hauuta dall'offeso, con dire; poiche dite d'esser pentito, &c. addimandate perdono, &c. ò simili, ouero hauendo confessato, &c. vi concedo perdono, ò pace, come addimandate, non è bene, perche questi modi di rispondere à chi si humilia,

40 Soddisfazione non si replica da chi la riceue. Birag. della Soddisfazione decis. 14.

non

non conuengono à Caualieri, a' quali dee bastare di essere reintegrati, e non con arroganza esaltarsi quando è loro maggior honore mostrarsi benigni, e cortesi, quindi basta rispondere; accetto quanto hauete detto, & in segno vi concedo di buon cuore ciò che addimandadato, hauete, &c. perche non è douere, che si dicano parole vili a chi viene per dare, e dà soddisfazione.

41 Se alcuno deue restar di sotto nelle Paci, tocca all' Offensore Birag. decis. 11. della Pace.

41 Se pure nel far Paci debbono alcuni restar di sotto, questo dee essere l' offensore, perche la sua causa non è così giusta, come quella dell' offeso, al quale si dee render ciò, che se gli è leuato, con offenderlo.

42. Chi sà di hauer soddisfatto al suo debito può far Pace sẽz' altro, e senza narratiua del fatto Bald. dub. 25

42 Chi sà d'hauerne soddisfatto al suo debito nell'occasione occorsa, e sà d'hauerla fatta in sua conscienza, può senz' altro far Pace: detto del Duca di Ferrara; mà il Guazzo vuole, che anche si soddisfaccia alla scienza, e coscienza degli altri, cioè alla Dama, &c. e questo parmi assai

più

più di douere, in ogni caso, il dire d'hauer soddisfatto, e più dell'assalito, che dell'assalitore.

l. 1. f. 55. l. 2. dub. 16. f. 240. Guaz. dell' honore.

43 Difficile cosa è fare, e trattare Pace, quando le Parti sono lontane, e ciò si debba pratticare con lettere, però sarebbe bene, che vi fosse mandatario, che hauesse autorità per poter trattare à dirittura à bocca, il che anche è difficile con le Parti, perche à loro, come appassionati, non si possono dire le ragioni.

43 Difficile trattar Pace per via di lettere.

44 Pace si può fare da vno delli offesi senza participazione degli altri offesi, mà il valersi di questa opinione, senza nota propria, ò disgusto degli altri offesi, è difficile al mio credere, e quasi impossibile, che però bisogna molto bene digerirla, e considerarla.

44 Pace si può fare ad vno degli offesi senza participazione degl'altri. Muz. lib 2, Risp. 9.

45 Si può ommettere di dar soddisfazione, quando si addimanda perdono, perche chi addimãda perdono, cerca che gli sia data in dono quella soddisfazione, ò pena, che si do-

45 Soddisfazione non entra quando si addimanda perdono. Bald. l. 2. de dub. in mater di ment. dub. 15. il primo fol. 237.

si doueua per l'offesa. *Vedi n.* 64.

46 Pace non è rotta per causa non specificata. Bald. part. 1. delle mēt. & offese delle parole c. 49.

46 Pace non si dice rotta per causa nuouamente venuta à cognizione della parte, e non specificata nella Pace seguita, mentre essendo la Pace vna specie di transazione legale non si transige sopra cosa, che non si sà, e se bene nelle Paci si dice, che le Parti lasciano ogni mala soddisfazione per il tempo passato hauuta insieme, ciò s'intende solo di quelle cose, che sono note ad ambe le dette Parti, quindi è, che specificandosi nelle Paci la contesa, la cagione, il successo, il luogo, ed il tempo sopra queste cose specificate si fà la Pace, ne si chiama romper quella, se venendo vna Parte in cognizione d'vna offesa antica, non saputasi al tempo della sudetta Pace, la Parte ne fà querela, si veda il Baldi nel loco citato.

47 Offesa compensata Birag. lib. 2. cons. 43. in fine.

47 Per offese compensate con essersi le Parti vicendeuolmente, risentite, non occorre narratiua di fatti, ne soddisfazione, non essendo

obbli-

obbligo d'honore d'alcuni d'essi cõtra l'altro per hauer l'vno, e l'altro fatto offesa, e risentimento, che però vn Terzo può parlare per tutte due le Parti.

48 Quando l'vna Parte, e l'altra hà soddisfatto per quello, ch'hanno potuto all'obbligo proprio honoratamente, non occorre soddisfazione nel far Pace, e se pure al più si esprime vn vicendeuol dolore delle offese fattesi, è parimente vn reciproco honorarsi.

48 Caso oue non occorra sodisfazione nel fare Pace Birag. par. 2. cons. 18.

49 Quando nel far Pace, non vi è strada di poter ridurre il fatto della querela à cosa honorata per hauere vna delle Parti mancato al proprio honore per difetto di valore, ò di giustizia, si sogliono adoperare empiastri per non ridurre à dichiarare chi hà mancato per dishonorato.

49 Empiastri quando s'vsano. Birag. l. 2. cons. 25.

50 E perciò alli Mezani è necessaria la pazienza, destrezza, credito, bontà, scienza delle morali politiche, prattica delle parole amfibologiche, e di varj sensi per seruirsene,

50 Mezani Oleu. disc. n. 28. & seqq. Bald. lib. 1. cap. 65. fol. 273. Birag.

D

dec. 13. dell' officio de' Mezani. Pigna l. 3. c. 1. della Pace fol. 174. linea 14.

Carbonus de Pacificatione Inimicorum cap. 38. vbi ad quem onus pacificandi spectat.

sene, disappassionati, disinteressati, e secreti; debbono sapere destramente concedere all'offeso, & adirato molte cose sul principio per raddolcirlo. Debbono esser pieni di carità, fondati nella scienza morale caualeresca, schietti, e liberi ne' loro pareri, mà insieme prudenti, nobili per hauer credito, vsare la regola diritta nell' offeso per farlo soddisfare, e l'obliqua per coprire più che si può l'honore, ed i mancamenti dell'offensore con qualche scusa. Prattici de' termini della professione di trattar Pace, non contenziosi, non cauillosi sopra le minuzie, informati pienamente sin da principio della natura, e verità della querela, tacere le cose da tacersi vdite dalle Parti appassionate, perche riferendole, non si accenda fuoco maggiore, & in questo si habbiano ben cura di non trascorrere, e siano ben cauti in tacere, che non sarà mai di superchio. Vuole il Pigna, che i Mezani (e li dà nome

di

di Giudici) siano numero dispari, scienziati, da bene, e comuni Amici.

51 Ne' trattati di Pace guardinsi li Mezani di pigliar parole di tregua, e di non offendersi dalle Parti, perche ciò sarebbe obbligo troppo grande per loro in caso di mancanza, se però le Parti non fossero di tal qualità, che li Mezani hauessero assoluta podestà sopra di loro, e fatta la Pace, cessa ogni obbligo de' Mezani, i quali: *Iam functi sunt officio suo*; E quanto all'obbligo di far fede, ò di Pace seguita, ò di Pace rotta, vedasi al num. 39. e per la tregua, ò sospension dell'offeso si lascia questa cura al Superiore.

51. Parola per tregua Birag. dec. 13 off. de Mezani.

52 Per li rapportatori, ò relatori, che hanno causata la rissa, si procuri di schiuare l'obbligo di nominarli per non causare nuoue risse, in vece d'accomodarne vna, pregando il richieditore à non porre la Parte in quest'obbligo, poiche resta à pieno certificato della verità del fatto, e che à lui intieramente crede

52 Relatori, o riportatori. Birag. dec. 14 della sodisfazione. Faust. lib. 3. cap. 20. fol. 192. cap. 21. circa il mezo Birag. l. 1. dec. 9. e 20. e

lib. 2. dist. 13 Muz. lib. 2. risp. 3. f. 147 Birag. cons. 31.

senza dire, che riconosce i riportatori falsi, &c. e se quello perseuerasse in volerlo sapere, sia obbligato manifestarli, & è la comune opinione. ***Vedi num. 66.***

53 Persone poco buone si schifano di trattar per loro, e con loro. Bald. lib. 2. d. dub. 56. f. 540.

53 Si vada con molta cautela in intromettersi, ò trattar Paci per persone, che siano di mala qualità, e che habbiano fatto azioni poco lodeuoli per non parere di approuare i loro mancamenti, e così farsi complice, e dar segno, che non dispiacciano le male azioni, e con questi tali dee guardarsi dal trattare, ne in bene, ne in male, ne dir male, ne bene di loro, e maneggiare i loro negotj, ne essergli amici, ne famigliari, perche, come dice Orazio.

Qualem commendas etiam, atque etiam respice, ne mox
Injiciant aliena tibi peccata pudorem.

54 Trattar Pace come Mezano cosa difficile. Muz. lib. 4. Risp. 12. fol. 209.

54 E' più difficile il trattar Pace, come Mezano, perche come consultore si può sostenere le ragioni di vna parte più facilmente; che tenere la misura, e bilancia giusta per

tutti

tutti due, come Mezano.

55 Guardinsi li Mezani per via di libera remissione d'vna delle Parti nelle mani dell'altra, perche ciò è pericoloso quando non vi sia accordo, ò patto di non offendere chi si rimette, e se vi è accordo son ridicoli. E di più non admetta, che le Parti ostinate in non volersi accordare, si vedano assieme con la Spada in mano per esser subito partiti, e rappacificati, perche questa è specie di duello, e ne sono successi funestissimi casi, con la conseguenza d'inimicizia maggiore, e lunghissima, e l'esperienza ne hà fatto vedere più d'vno mal riuscito.

55 Non si admetta libera remissione, ne si admetta che le Parti si vedano con Spada alla mano, con speranza di facilitar l'accordo Oleu, disc. 35.

56 Il Mezano quando non vede d'hauere con la sua persuasione leuata la ruggine, & il disgusto, ò la naturale ruuidezza d'vna efferrata natura, se non è di maggioranza tale, che possa tenere il ceruello a partito alle Parti, si guardi di dar parola, perche gli huomini più facilmente si ammazzano, quando sono rico-

56 Guardisi il Mezano di dar parola massime quãdo le Paci hanno apparenza di non essere seguite di buon cuore Conte Pompeo Esame

dell' honore Caualeresco l. 3. cap. vlt.

riconciliati, che non fanno, quando sono in aperta inimicizia, e ciò si vsa in certi paesi, e si può sospettare, quando viue l'oggetto dell'infamia riceuuta, quando si è racconciliato, perche è impossibile il far vendetta, e qualche volontario accommodamento è sospetto, quando non è depositata la parola in testa grande.

57 Per le clausule generali circa cõpagni partecipi, adherenti, amici, quãdo si scoprisse alcuna cosa non compresa nel far la Pace Co: Pomp. Vertez. cap. 14.

57 Quando si dicesse in vna Pace, che il tale, e tale nõ è mai stato cõpagno di questo fatto, ò che altro non hauesse detto, ò fatto la tal cosa, si auerta, che scoprendosi il contrario in forma probante, e chiara, resta disciolta la Pace, & in libertà i contraenti, come colui, che hauesse fatto pubblico instromento, notando à parte per parte le partite del Creditore, oltre le quali poi vi fossero riceuute d'altre partite, e per questo sempre s'includono tutti gli amici, & adherenti, &c. per non lasciar causa, che possa partorire nuouo inconueniente, e s'includono

no tutti li casi, ò specificamente, ò in generale seguiti nel tempo della inimicizia. Si dice anche Pace rotta per mentita data sopra il sogetto della pace seguita. *Vedi il Bald. par. 1. cap. 49.*

58 Ne casi di pari offesa, pare che le Parti non debbano parlare, ò porre in iscrittura, mà che parli il Mezano con breui parole.

58 Ne casi di pari offesa chi deue parlare. Co: Pōp. lib. 3. cap. 14.

59 Nelle Paci quando si vsano queste parole di essere per l'auuenire Amici, debbono, incontrandosi, vsare vicendeuolmente il saluto, segno, & atto di amicizia, mà quando nel far Pace non si fa professione, & espressione d'amicizia, non è necessario il saluto; però auuertasi per ogni buon rispetto di esprimere nelle Paci questo particolare d'amicizia. *Vedi al num. 30.*

59 Parola di amicizia nelle Paci, che cosa importi. Bald. lib. 2. dub. 28. cart. 331.

60 Nelle Paci si procuri d'attribuire à qualche passione, ò d'ira, ò di necessità, ò di troppa credenza, ò di relazione, ò di amore, &c. l'atto dell' offesa con l'allontanarlo dalla delibe-

60 Per lo sprezzo per leuarne il sosoetto Plutarcus Opusc. lib. 2. de cohibenda ira.

berata azione di ſprezzo con pregar di ſcuſa per leuare ogni ſoſpetto di ſprezzo. *Nam rogare non eſt contemnentis, & qui læſit, dum ſe præbet humilem, amouit contemptus ſuſpicionem.*

61 Scritture ſeguite per cauſa di far Pace ſe ſia bē fatto il conſeruarle.

61 Il conſeruare ſcritture ſuol farſi come ſi è detto di ſopra al nu. 19. per teſtimonio della Pace ſeguita, delle ſoddisfazioni riceuute,&c. mà alle volte hanno partorito ſtrani, e non penſati accidenti, e ne racconta in particolare vno il . . . , il quale è d'vn Giouine Caualiere, che ritrouando fra le ſcritture del ſuo defonto Padre vna ſcrittura di Pace ſeguita fra vn Caualiere d'altra Caſa per l'offeſa fatta ad vno della ſua, e ſuo Parente ſtretto, portato dall' empito della giouentù, percoſse il Caualiere, che haueua offeſo il ſuo Parente, non per altro motiuo, ſe non perche haueua veduto, che era ſtato nemico della ſua Caſa; però ſi conſideri. *Vedi nu. 91.*

62 L'vffizio, & incumbenza d'inter-

terporsi, e procurare l'accomodamento delle discordie, e l'effetto delle Paci è parte d' ogni buon Christiano, & amoreuole Cittadino, e piacendomi il Carboni, che dice essere proprio de' Superiori, e massime de' Vescoui, ci pare di di poter asserrire, che sia degno, e vero vfficio d'accreditato, e generoso Caualiere à cui non mancando ne autorità, ne credito, ne intelligenza, ne prattica, possa meritare, che siano benedetti dal Cielo i passi suoi, che porrano le Paci frà le genti.

62. Carbonus de Pacificatione inimicorum c. 38.

63 Mezanità, & interposizione per trattar le Paci, è parte ancora de' Magistrati piaceuoli, a' quali si ricorre, e da quali non si opera secondo la somma giustizia, che è somma ingiuria, mà con quella benigna discrizione, che misura gli animi esacerbati; e se la remissione è libera ne' Mezani, & arbitri, e giudici assoluti, si sforzano le Parti dolcemente à ridursi ne vincoli della Pace, e vera amicizia.

53. Co. Alb. Pomp. Esame dell' honore Caualeresco lib. 3. cap. 2.

E 64 Quan-

64 Quando nel far Pace si è addimandato perdono, chi l'hà addimandato non è tenuto à dar altra soddisfazione, perche chi addimanda perdono, cerca, che li sia data in dono quella soddisfazione, ò pena, che se le deue per l'offesa. *Vedi al num. 46.*

64. Bald de dub. in materia di mentite lib. 2. dub. 15. il 1. a cart. 237. della forma in quarto stampata.

65 Nel dar soddisfazione è bene il non nominare la qualità dell'offesa, ò ferite per non rinouar la memoria di cosa amara, quando però le ferite riceuute non apportassero lode, ò fossero testimonianza di prodezza, e valore.

65 Biraz. decis. della sodisfatione c. 125.

66 Perche è comune legge de' Caualieri, che chi credendo à relazione d'altri, fà atto, ò offende quello di cui è stata data mala relazione, sia di fatti, ò di parole dette, &c. l'offensore debba nominare i relatori, per non cadere esso in concetto di essere inuentore della calunnia, che oppone, e però per comune cōsenso di tutti li detti Autori possono li Mezani pregare l'offeso

66. Muzio l. 3. cap. 16. Faust. lib. 3. cap. 20. e 21. Birag. dec. 14. cap. 123. cons. 28. par. 1. e 2 cons. 31. & in molti luoghi de discorsi. Bald. delle offese di parole, e men

feso à contentarsi, che non si nominano li sudetti relatori per non far nascere querela da querela, e lo può addimandare l'offensore stesso per non mettere à rischio li suoi amici, e sarà cortesia dell'offeso il contentarsi, che si palesino li relatori, nientedimeno quando l'offeso voglia saperlo, è obbligato l'offensore à palesarli, altrimente resta egli in concetto di mal Caualiere, & inuentore di calunnie, e troppo importa all'offeso sapere da chi deue guardarsi, e di chi può, ò non può fidarsi nelle sue occorrenze, *Vedi al num.* 52.

tite cap. 32. *e* 39. *Gesso Spada d' Honore pag.* 6. *n.* 10.

TAVOLA

Delle cose notabili.

A

Cau-

Modo

M

N

O

P

Pace

Q

R

Stipa-

43

S

IL FINE.

Vidit D. Fulgentius Orighetus Rector Pœnitentiariæ pro Illustrissimo, & Reuerendissimo Domino Iosepho Musotto Vicario Capitulari Bononiæ.

Imprimatur.

F. Petrus Martir à Bonon. S. Theol. Magist. & Sancti Officij Bononiæ Pro Vicarius.